

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo XII - Dei delitti contro la persona

Art. 585 Circostanze aggravanti

1. Nei casi previsti dagli [articoli 582, 583, 583-bis , 583-quinquies e 584](#), la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'[articolo 576](#), ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'[articolo 577](#), ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
2. Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
 - 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
 - 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
3. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.